



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 25

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 maggio 2025

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 5/05/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 600, presentato dalla Bologna Rugby Club ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Ing. Francesco Paolini, e nell'interesse del Sig. Giovanni Di Girolamo, esercente la patria potestà di E.A. D.G., giocatore e tesserato della predetta società, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Michelangelo Paolini, giusta procura allegata allo stesso reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna nella riunione del 29/4/2025, Comunicato GSR/Under18/22, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del campionato Under 18, fase interregionale, girone 1, Bologna Rugby Club ASD v Fano Rugby SSDARL, è stato sanzionato A.E. D.G. con la squalifica di dodici mesi (dal 28/4/2025 al 27/4/2025 compresi), per la violazione degli artt. 27/01, lett. o), (calcio), e lett. t), (placchi o interferire con violenza), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'associazione Bologna Rugby Club, in persona del legale rappresentante, anche nell'interesse dell'esercente la potestà genitoriale del tesserato E.A. D.G. ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: il clima particolarmente acceso sugli spalti nel quale si era svolta la gara; l'assenza di precedenti disciplinari a carico del giocatore sanzionato; la carenza del referto arbitrale riguardo alle modalità con cui era avvenuto l'episodio oggetto del reclamo ai fini della determinazione della squalifica; la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione nel caso di specie; il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia; una diversa ricostruzione del fatto che era stato sanzionato, evidenziando che nell'occasione il giocatore

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

E.A. D.G., al contrario di quanto riportato nel referto, avesse effettuato una corretta “pulizia” nella ruck che era proseguita con il continuare “a legare e spingere il giocatore oltre il punto di incontro”, e che non era stato dato alcun calcio.

Il sodalizio reclamante, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via principale, annullare la squalifica comminata al tesserato E.A. D.G. per non aver commesso il fatto sanzionato;

In via subordinata, annullare la squalifica comminata al tesserato E. A. D.G. per difetto di motivazione, proporzionalità e ragionevolezza;

In via ulteriormente gradata, derubricare l'illecito tecnico da quello previsto dall'art. 27/1 lett. n) a quello previsto dall'art. 27/1 lett. o), nonché da quello previsto dall'art. 27/1 lett. t) a quello previsto dall'art. 27/1 lett. v), con conseguente applicazione del minimo edittale ivi previsto, anche tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, Regolamento di Giustizia FIR;

In via residuale, anche in considerazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, Regolamento di Giustizia FIR, rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dalle norme violate.

In via istruttoria: si chiede che il minore E.A. D.G. venga ascoltato, alla presenza del padre Di Girolamo Giovanni, quale esercente la responsabilità genitoriale.

Sempre in via istruttoria: si chiede che venga ascoltato il Presidente del Rugby Bologna, Ing. Francesco Paolini”.

Al reclamo, inoltre, erano allegati un video e fotogrammi dello stesso con le immagini dell'episodio oggetto di reclamo, nonché un link del comunicato ufficiale del Bologna Rugby Club, ripreso dal quotidiano “Il Resto del Carlino”, nel quale si dava notizia del comportamento antisportivo tenuto dal pubblico bolognese.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 8/05/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9/05/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per l'associazione reclamante l'Avv. Mario Michelangelo Paolini, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per il suo accoglimento.

All'esito della discussione, la Corte, in ragione di quanto dedotto nel reclamo e ribadito nella discussione dal difensore del sodalizio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro della gara, Sig. Jacopo Gozzi, il quale forniva i chiarimenti che saranno indicati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla espulsione inflitta al giocatore E.A. D.G. della Bologna Rugby Club ASD nel corso della gara disputata contro il Fano Rugby in data 27/04/2025.

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, l'arbitro della gara, Sig. Jacopo Gozzi, sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *"Al 35° minuto il giocatore D.G. E.A. ha volutamente placcato l'avversario senza palla, successivamente ha volontariamente tirato un calcio al livello superiore del busto al placcato ancora a terra"*.

In ragione di quanto dedotto nel reclamo e risultante dai fotogrammi depositati dall'associazione reclamante riguardo all'episodio che ha causato l'espulsione, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, Sig. Jacopo Gozzi, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: non si è trattato di un vero e proprio placcaggio, in quanto il giocatore espulso è entrato nella ruck che si era formata, ha afferrato all'altezza della cintola un avversario e lo ha portato indietro per alcuni metri e alla fine lo ha sbattuto in terra, in prossimità dei propri piedi; successivamente, si è allontanato



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dall'avversario che era rimasto a terra e, riflettendo meglio su quanto accaduto, posso precisare che nello spostarsi è passato vicino al giocatore avversario a terra, anche sfiorandolo con le gambe, ma non gli ha tirato un calcio all'altezza del busto.

Alla luce di quanto precisato dall'arbitro Sig. Jacopo Gozzi, risulta escluso che il giocatore espulso abbia commesso l'infrazione di cui all'art. 27, comma 1, lett. o), del Regolamento di Giustizia, che sanziona il dare un calcio ad un avversario, mentre il collegio ritiene che si possa ricondurre la condotta di antigioco commessa nella "pulizia" della ruck invece che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 27, comma 1, lett. t), applicata nel provvedimento impugnato, in quella di cui all'art. 27, comma 1, lett. v), dello stesso Regolamento per la quale è prevista una sanzione da una a sei settimane di squalifica per chi gioca in modo pericoloso in una ruck.

Le modalità dell'infrazione, unitamente alla giovane età del giocatore e all'assenza di precedenti disciplinari meritano di essere considerati nell'ambito del potere discrezionale di applicazione della sanzione, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, e consentono al collegio di ritenere proporzionata l'applicazione della sanzione contenuta nel minimo edittale pari ad una settimana di squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. o), (calcio), lett. t), (placcare o interferire con violenza con un avversario senza pallone), e lett. v), (giocare pericolosamente in ruck), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona E.A. D.G., giocatore e tesserato della Bologna Rugby Club ASD, con la squalifica di 1 (una) settimana (dal 28/4/2025 al 4/5/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 – 13 maggio 2025

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it